

## MINISTERO DELL'INTERNO

### DECRETO 25 Ottobre 2007

Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio".

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2005, recante "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio", in particolare il comma 2 dell'art. 2 e il comma 2 dell'art. 3;

Vista la decisione 2007/348/CE del 15 maggio 2007 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i pannelli a base di legno;

Vista la decisione 2006/751/CE del 27 ottobre 2006 della Commissione dell'Unione europea che modifica la decisione 200/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione;

Vista la decisione 2006/673/CE del 5 ottobre 2006 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione per quanto riguarda i pannelli in cartongesso;

Vista la decisione 2006/213/CE del 6 marzo 2006 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione al fuoco per alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio;

Vista la decisione 2005/610/CE del 9 agosto 2005 della Commissione dell'Unione europea che determina le classi di reazione al fuoco per taluni prodotti da costruzione;

Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati A e C del citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005;

Sentito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato A del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005, citato in premessa, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

1. L'allegato C del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 e' sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: Amato